

CCXCVI.

TORNATA DEL 1^o MAGGIO 1913

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — *Congedi — votazione a scrutinio segreto — Si riprende la discussione degli articoli del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 » (N. 935-A) — Si approva un nuovo testo concordato dell'art. 13 — L'art. 14 è sospeso dopo osservazioni dei senatori Cuzzi (pag. 10227), Beneventano (pag. 10228-31), Astengo (pag. 10232), Mazziotti, relatore (pag. 10230-33), e del Presidente del Consiglio (pag. 10230-32-33) — All'art. 16 è soppresso il secondo comma — L'art. 17 è approvato — L'art. 18 è approvato dopo osservazioni dei senatori Cuzzi (pag. 10234-35), Buonamici (pag. 10234-35-37) e Guala (pag. 10235) ai quali rispondono il senatore Mazziotti, relatore (pag. 10235-36) e il Presidente del Consiglio (pag. 10235) — Presentazione di relazioni — Ripresa della discussione: si approvano gli articoli 19 e 20 — L'art. 20-bis è soppresso — L'art. 20-ter è approvato con una correzione proposta dal senatore Mazziotti, relatore (pag. 10237) — Dopo osservazioni del senatore Buonamici (pag. 10237) cui risponde il senatore Mazziotti, relatore (pag. 10237) si approva l'art. 20-quater — Senza osservazioni sono approvati gli articoli 20-quinquies e 21 — Parlano sull'art. 22 il senatore Arcoleo (pag. 10238-43), il senatore Mazziotti, relatore (pag. 10243) e il Presidente del Consiglio (pag. 10242) — L'art. 22 è approvato — Si approva l'art. 22-bis con un emendamento proposto dal senatore De Blasio (pag. 10245) e accettato dal relatore (pag. 10246) — Sono approvati gli articoli 23, 24 e 25 — Il relatore dà lettura e spiegazione di un articolo aggiuntivo 25-bis il quale è approvato (pag. 10247) — Si approvano gli articoli 26, 28, 29 e 30 — L'art. 31 modificato è approvato dopo osservazioni dei senatori Buonamici, Astengo, Mazziotti, relatore e del Presidente del Consiglio (pag. 10249) — Sono approvati gli articoli 34 e 35 — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: Il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed il ministro di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di salute il senatore Rossi Giovanni di 15 giorni,

ed il senatore Bruno di un mese. Non facendosi osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina:

a) di un membro della Commissione per le petizioni;

b) di un membro della Commissione per i decreti registrati con riserva;

c) di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo nel sorteggio dei nomi dei senatori che funzioneranno da scrutatori:

Per la votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni, sono sorteggiati i signori senatori: Fili Astolfone, Roux e Pigorini;

Per la votazione per la nomina di un membro della Commissione per i decreti registrati con riserva i senatori: Malaspina, Tami e Goiran;

Per la votazione per la nomina di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero i senatori: Martuscelli, Guala e Pedotti.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908 » (Numero 269).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908 ».

Come il Senato ricorda, nella tornata di ieri la discussione fu sospesa all'art. 13, con l'intendimento che nella seduta di oggi l'Ufficio centrale avrebbe riferito una nuova formula da darsi all'articolo stesso, nella quale si sarebbe tenuto conto delle osservazioni fatte nella discussione di ieri. Do quindi facoltà di parlare all'onor. senatore Mazziotti, relatore dell'Ufficio centrale.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha ripreso in esame, giusta l'ordine ricevuto dal Senato, la formula dell'art. 13, in corrispondenza ai desideri manifestati dall'on. senatore De Blasio, ed ha concordato col medesimo una nuova formula, la quale sembra che sia anche più precisa e risponda sempre meglio ai concetti fondamentali del disegno di legge in esame.

Il primo comma dell'art. 13 resterebbe iden-

tico a quello del disegno di legge ministeriale, mantenuto anche dall'Ufficio centrale. Egualmente il secondo comma; il terzo comma, invece, verrebbe leggermente modificato per garantire anche maggiormente l'esatto riscontro tra le liste elettorali e il registro della popolazione stabile che forma la base per l'iscrizione.

Questo terzo comma verrebbe così formulato:

« Quando costoro (cioè gli elettori per qualità, di cui si parla nei comma precedenti), abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in un altro comune e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso, dovranno, a loro dimanda, o in mancanza di questa, d'ufficio, essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del comune in cui avevano la residenza ed essere iscritti in quelli del nuovo comune ».

Si avrebbe così un perfetto riscontro tra il registro di popolazione stabile e le liste elettorali. Veniamo ora all'ultimo comma dell'articolo 13, al quale specialmente si riferivano le osservazioni del collega De Blasio che opportunamente notava come non si fosse abbastanza provveduto a disciplinare completamente l'ipotesi, preveduta dall'articolo, dell'iscrizione d'ufficio per gli elettori che abbiano cambiato di residenza.

A colmare questa lacuna, indicata dall'egregio collega onor. De Blasio, l'Ufficio centrale d'accordo col medesimo, propone per l'ultimo comma dell'art. 13 la seguente dizione:

« Quando la cancellazione e l'iscrizione siano avvenute d'ufficio, il sindaco del comune in cui esse hanno avuto luogo deve darne avviso al sindaco del comune in cui debbono operarsi le corrispondenti iscrizioni o cancellazioni dalle liste ».

Sarebbe così garantita una perfetta ed assoluta corrispondenza tra le iscrizioni e le cancellazioni. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accolgo di buon grado l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 13 nel testo concordato e testè letto dall'onorevole relatore.

Art. 13.

Sono elettori coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù degli articoli 2, 3, 4 e 24, terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 66.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in un altro comune, e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso, dovranno, a loro domanda, o in mancanza di questa, d'ufficio, essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del comune in cui avevano la residenza ed essere iscritti in quelli del nuovo comune.

Alla domanda per la nuova iscrizione deve essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalla lista del comune medesimo.

Quando la cancellazione o l'iscrizione siano avvenute d'ufficio, il sindaco del comune in cui esse hanno avuto luogo deve darne avviso al sindaco del comune ove debbono operarsi le iscrizioni o cancellazioni dalle liste.

La domanda dev'essere presentata nel termine stabilito dall'art. 28.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'ultimo comma di questo articolo dice: « la domanda deve essere presentata nei termini stabiliti dall'art. 28 ». A me sembra che questa disposizione dovrebbe collocarsi immediatamente dopo il secondo comma in cui si parla appunto della domanda per nuove iscrizioni. Ciò potrà farsi in sede di coordinamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pare anche a me che al momento del coordinamento si potrà collocare diversamente questo comma.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, metto ai voti quest'articolo 13 così come è stato concordato tra l'Ufficio centrale e l'onor. ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

(1° comma):

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel comune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

I contratti di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa anteriore di un anno a quella in cui la Commissione comunale forma o rivede le liste elettorali.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Ho chiesto la parola per richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale sulla disposizione dell'ultimo comma di questo articolo. Domando all'Ufficio centrale se non gli sembri che quest'ultimo comma sia un po' in contraddizione con le altre disposizioni della legge: Si dice « sono parimenti elettori coloro che tengono a mezzadria... » ecc. Nell'ultimo alinea poi è disposto che i contratti di cui ai nn. 1 e 2 devono avere per gli effetti indicati dal presente articolo data certa anteriore di un anno a quella in cui la Commissione comunale forma o rivede le liste elettorali.

Ora a me pare che questa disposizione, che sottopone il diritto ad essere iscritto nelle liste elettorali alla produzione di questi contratti registrati da oltre un anno, sia in urto con l'altra disposizione che stabilisce il termine di sei mesi di residenza. Si dirà che si è voluto allargare la disposizione che era già nell'art. 5 della legge politica dove era la disposizione identica, ma con quella si fissava il termine a oltre sei mesi soltanto.

Si dirà, forse, che si è voluto evitare delle improvvisazioni, delle frodi, perchè uno, per poter essere iscritto in un comune, dove non ha residenza, potrebbe simulare dei con-

tratti di affitto. Ma io osservo che quando si stipula un contratto di mezzadria o di affitto di casa in specie, dal giorno della registrazione si è sicuri che quel contratto durerà almeno un anno, perchè, per risolvere il contratto, giusta il Codice civile, non si può dare la disdetta meno di sei mesi prima; dunque un contratto registrato oggi si è certi che durerà almeno un anno e si è certi quindi che colui che ha contrattato, se può aver simulato il contratto soltanto agli effetti di essere iscritto nella lista, deve però pagare la tassa, ed è questo l'estremo voluto per la sua iscrizione. Mi pare quindi che dovrebbe bastare la disposizione che esisteva già nella legge politica cessata, del termine cioè di almeno sei mesi anteriormente al termine in cui si fanno le liste: mi pare che questo fatto garantisca da qualsiasi sorpresa di contratti simulati.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Quando venne in discussione la legge elettorale politica il concetto del suffragio universale costituì la base della importantissima riforma.

I cittadini tutti, in qualunque parte dello Stato si trovino, hanno diritti e doveri verso l'ente collettivo. Questi doveri e questi diritti di natura universale hanno bisogno di estrinsecarsi e di attuarsi in una perfetta uguaglianza di trattamento.

L'uomo è uomo, qualunque sia la classe alla quale appartiene, e come tale deve alla società il sacrificio del proprio libero arbitrio nei limiti strettamente necessari per le esigenze della libertà degli altri e per le esigenze dell'ente collettivo.

Laonde s'informa il suffragio universale sulla esplicazione della vita politica-moderna.

Proposi allora una formula semplice per tradurre in atto questo concetto: « Sono elettori i cittadini, che hanno compiuto 21 anno ». Ma la mia proposta non ebbe fortuna.

In Inghilterra però quella formula pochi mesi dopo fu proposta dal Governo.

Lo stesso principio però non può costituire la base dell'elettorato e dell'eleggibilità amministrativa locale.

La base del diritto elettorale amministrativo deve trovarsi nell'interesse ad una corretta

amministrazione delle finanze locali: in altri termini nel *contributo*.

La formula inglese: « *niente contribuzione, niente rappresentazione* » è una conseguenza logica degli enti amministrati.

E questa formula si palesa più esatta, quando si raggiunge la completa autonomia dei comuni; quando cioè si separa nettamente l'azione del potere centrale dall'azione del potere locale, determinando con criteri moderni e razionali il campo della rispettiva azione.

Ostacolo precipuo a questa separazione è la esistenza di un ente intermedio che Amministrazione provinciale si appella.

Quest'ente che vive a peso di quei medesimi contribuenti che alimentano la vita dei comuni, la mercè di centesimi addizionali sui terreni e sui fabbricati, provvede a servizi pubblici cui provvedono pure o lo Stato, ovvero i comuni, o l'uno e gli altri nel medesimo tempo.

Da ciò lo involucro delle contabilità, le lotte per chiedere e per contribuire, la disparità di interessi amministrativi, la disuguaglianza di trattamento tra i comuni che la provincia compongono - l'ostacolo precipuo per una bene intesa autonomia locale.

Il Senato, occasionalmente alla discussione della legge elettorale politica, invitò il Governo a presentare un progetto relativo alla legge provinciale e comunale conforme alla sua essenza da quella ben diversa per natura e per finalità.

L'elettore amministrativo deve avere interesse morale per la sua capacità intellettuale e materiale per il suo contributo alla buona amministrazione del comune, cui egli contribuisce.

Per questa ragione il tributo da servire per base all'elettorato locale dovrebbe essere il tributo locale, sia pei centesimi addizionali alle imposte dirette, sia per contributi di tasse puramente locali.

Non credo, possa quindi affermarsi, come si legge nell'art. 14, che costituir possa titolo all'elettorato la contribuzione diretta ERARIALE di qualunque natura - vale a dire senza minimo.

I possessori di ricchezza mobiliare, non contribuiscono nulla nè verso il comune, nè verso la provincia e non si saprebbe comprendere

dove consista la base elettorale per ragione di censo in siffatta categoria di cittadini.

L' egregio relatore della legge, che noi abbiamo in esame, parlando della eleggibilità dei consiglieri provinciali notava, che nell' Ufficio centrale parecchi propendevano per escludere dall' elettorato coloro, che, pur essendo residenti e domiciliati nella provincia, non pagano alcun contributo diretto alla medesima, perchè a questo fatto si doveva attribuire lo incessante aumento della sovrainposta provinciale.

L' Ufficio centrale però non fece buon viso alla cennata proposta ed invece mantenne il concetto di ammettere all' eleggibilità anche coloro che contributo di sorta all' intera provincia non corrispondono, in considerazione, che quest' ente, oggidi è coinvolto nei servizi pubblici di natura universale quali sono quelli della pubblica istruzione e della beneficenza.

Pertanto, onorevoli colleghi, questi servizi pubblici, ai quali aggiungerò la sicurezza pubblica, la giustizia, ed altri che qui non è il caso di enumerare, sono servizi di natura universale, e statale, non già puramente locale.

Ma gli onorevoli componenti l' Ufficio centrale non considerarono, che se non era giusto allo stato della nostra legislazione tributaria di dar l' eleggibilità ad una classe privilegiata, che io chiamerei piuttosto *determinata*, per argomento conforme non è lecito, nè giusto, nè onesto, gravare sopra una sola classe il privilegio, e non gradito, di pagare tutto ciò che dovrà servire al disimpegno di servizi di natura universale e d' interesse generale.

Ma l' Ufficio centrale, del quale non fa parte *nessuno* dei senatori delle provincie siciliane, non conosce gl' inconvenienti che attualmente sussistono nei comuni aperti e specialmente *rurali*.

In essi, dopo la legge del 1912, che tolse i limiti insormontabili alle sovrimposte, è avvenuto quello che era facile prevedersi, ma che una mente equilibrata e corretta difficilmente avrebbe creduto possibile.

Gli uomini si muovono ma le montagne stanno ferme.

I possessori dei terreni spesso non sono gli abitanti del comune nel cui territorio i beni rustici sono situati.

La legge attuale per pareggiare i bilanci comunali permette qualunque elevazione di so-

vrimposte senza limiti. Che cosa fanno i comuni rurali?

Elevano le spese obbligatorie in cifre figurative, impegnano il comune in spese facoltative discutibili e punto utili, con contratti, che, approvati dall' autorità tutoria, divengono poscia obbligatorii, e per aver facoltà di eccedere, deliberano la tassa sul *bestiame*, che è precisamente una sovrimposta ai terreni. Ciò fatto, con tutta legalità elevano la sovrimposta a tali percentuali, che uomo onesto e ragionevole non arriva a credere possibile.

Impossessate delle amministrazioni locali persone senza scrupoli, è possibile quello scempio, che forma dei possessori delle proprietà immobiliari rustiche la classe specializzata per alimentare le illecite congreghe, che traggono dall' agitazione delle masse una disonesta sussistenza.

Può conferirsi la facoltà illimitata di sovrimporre ai redditi sui fabbricati per le abitazioni dei cittadini, perchè questa graverebbe su coloro che abitano nei singoli comuni, ne ricevono i servizi locali; ma la facoltà di sovraeccedere illimitatamente sulla proprietà rustica è cosa che viola le più elementari regole della giustizia tributaria.

La ricchezza mobile ed i beni rustici, che sono posseduti da cittadini che non abitano nè nei comuni nè nella provincia, nel cui territorio i beni si trovano, sono tasse di lor natura stataria, e tali dovrebbero essere per una ragionevole applicazione puramente locale.

La tassa *erariale di qualunque natura*, e molto meno senza minimo, non può costituire titolo per l' elettorato amministrativo.

Oh quanto provvida cosa sarebbe un ritocco alla legge del 1912 per limitare l' aliquota delle sovrimposte sino a che venga la desiderata riforma tributaria!

Chiedendo scusa della digressione, ritorno all' argomento relativo all' art. 14.

Dopo gli articoli 12 e 13, che chiamano alle urne un rilevante numero di elettori per *qualità*, dovendo accordarsi il voto amministrativo per ragione di censo dovrebbe unicamente prendersi in considerazione il tributo, che il cittadino paga all' ente locale per tasse locali.

Per le sovraesposte considerazioni proporrei di sopprimere dal primo comma dell' art. 14 le parole: « che pagano annualmente nel co-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1913

mune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero...».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se si accettasse alla lettera la proposta del senatore Beneventano, non sarebbero iscritti quelli che pagano le sovraimposte comunali e provinciali, poichè egli ammetterebbe soltanto coloro che pagano le tasse di famiglia o focatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, ecc. Io credo che questo non sia il suo concetto.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... Io sto al testo della sua proposta, ma, come ho già detto, ritengo che non sia questo l'ordine delle sue idee. Ora devo osservare che abbiamo già votato l'articolo 13, il quale dà l'elettorato a tutti quelli che sono elettori politici, vale a dire anche a coloro che non possiedono niente, purchè sappiano leggere e scrivere, od abbiano trent'anni di età. Quindi la proposta del senatore Beneventano avrebbe una funzione limitatissima, quella, cioè, di escludere coloro che, avendo meno di trent'anni e non avendo frequentate le scuole elementari, paghino solamente l'imposta di ricchezza mobile. Questo evidentemente si riduce ad assai poco, e mi consenta il Senato di dire che è anche non giusto; perchè il pagare l'imposta di ricchezza mobile implica l'esercizio di una professione, di un'arte o di un'industria, il quale importa una maggiore capacità elettorale in confronto di colui che è analfabeta ed ha trent'anni, o ha compiuto il corso elementare e non paga nulla. Nel concetto quindi di inscrivere nelle liste elettorali coloro che hanno degli interessi, io credo convenga mantenere la dizione quale è proposta d'accordo fra l'Ufficio centrale ed il Ministero.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'onor. Cuzzi ha fatto un'osservazione relativamente all'ultimo comma dell'art. 14 il quale dice: « i contratti di cui ai numeri 1 e 2 (cioè i contratti di fitto e di mezzadria) debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa anteriore di un anno a quella in cui la Commissione

comunale forma o rivede le liste elettorali ». L'onorevole collega ha rilevato che questo termine di un anno è un po' troppo lungo e che basterebbe anche un termine di sei mesi, tenendo presente principalmente i contratti di mezzadria i quali normalmente hanno la durata di un anno. La data anteriore di un anno tiene ad uno scopo di grande utilità, cioè a riparare inconvenienti ripetutamente manifestatisi, cioè le improvvise ed artificiose creazioni di elettori alla vigilia del voto mediante affitti simulati ad un gran numero di individui, alterando così la sincerità delle liste elettorali e per conseguenza il risultato del voto.

Un termine è assolutamente necessario e ne conviene anche l'onor. Cuzzi il quale propone di ridurlo a sei mesi come è stabilito da l'articolo 6 della legge elettorale politica.

Dice infatti il capoverso dell'art. 6: « Per gli effetti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 32 per la revisione delle liste elettorali ».

Ora, sembra all'Ufficio centrale che, se il legislatore per le liste elettorali politiche ritiene sufficiente un termine di sei mesi, convenga adottare lo stesso termine anche per le liste amministrative, assicurando così anche su questo punto una perfetta corrispondenza tra le due leggi, in disposizioni perfettamente analoghe.

Quindi l'Ufficio centrale non ha difficoltà ad aderire al concetto esposto dal senatore Cuzzi.

Mi riesce alquanto difficile rispondere adeguatamente alle osservazioni del collega senatore Beneventano, sia perchè la distanza che mi separa da lui non mi ha permesso di intendere completamente le sue parole, sia perchè dall'art. 14 in discussione, egli è passato a discorrere di parecchie altre disposizioni della legge.

Del resto, alle considerazioni del collega Beneventano ha già risposto autorevolmente il presidente del Consiglio; io aggiungerò soltanto poche parole.

L'onor. senatore Beneventano ha notato che l'art. 14 richiede per l'elettorato amministrativo una contribuzione diretta erariale, mentre occorrerebbe avere riguardo esclusivamente a contributi comunali.

Ma, onor. Beneventano, il pagamento di una contribuzione diretta erariale sui terreni e sui fabbricati, implica necessariamente anche quello delle corrispondenti sovrimposte provinciali e comunali, e quindi trattasi di una mera questione di forma. La provincia attinge unicamente le sue risorse finanziarie ai centesimi addizionali su quelle imposte e non credo che vi sia alcun comune nel Regno che non abbia stabilito per suo conto anche sovrimposte sulla proprietà fondiaria.

Soltanto sui redditi mobiliari la provincia ed i comuni non hanno attualmente la facoltà di sovrimporre, ma giustamente, per questa parte, ha osservato il Presidente del Consiglio che, esteso l'elettorato politico ed amministrativo a tutti i cittadini che hanno passato i trent'anni e che hanno prestato il servizio militare anche che non corrispondano nessuna imposta, non sarebbe nè equo nè giusto escludere i contribuenti dell'imposta di ricchezza mobile.

Il collega Beneventano ha accennato ad una questione che ha già trattato in sede di discussione generale il senatore Garofalo, il quale espresse il concetto che non dovessero essere eleggibili a consiglieri provinciali coloro che non posseggono beni stabili nella provincia e quindi non contribuiscono ai mezzi finanziari di cui essa ha bisogno. All'aver ammesso a l'eleggibilità a consiglieri provinciali gli elettori che hanno domicilio nella provincia, comunque non vi posseggano beni stabili, il senatore Garofalo ieri, il senatore Beneventano oggi, ascrivono il continuo aumento delle sovrimposte provinciali.

Ho già risposto ieri sopra questo argomento. Le provincie non hanno altro cespiti che la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, oltre a quella piccola tassa su gli automobili che rappresenta ben poco. Ora, al continuo aumento dei bisogni per lo sviluppo della popolazione, della viabilità e per i servizi cui attendono le amministrazioni provinciali non possono provvedere altrimenti che gravando la mano sopra la proprietà fondiaria.

Finchè non si attui una riforma tributaria, che conceda alle provincie altri cespiti, esse non potranno fare diversamente, nè ad evitare questi aumenti varrebbe il limitare l'ufficio di consigliere provinciale ai soli possessori di beni stabili.

Il collega Beneventano inoltre esprimeva il voto che la provincia fosse sollevata da alcuni servizi e da alcune spese che avrebbero, più che carattere locale, carattere statale. Non credo di dovermi intrattenere su questi desiderii, perchè il disegno di legge, che ora discutiamo, ha un compito nettamente determinato dall'art. 13 della legge elettorale politica e dai voti del Parlamento, cioè al tema dell'elettorato amministrativo. Noi non possiamo in questa sede trattare il vasto tema della riforma delle amministrazioni locali.

Finalmente l'onor. senatore Beneventano ha ravvisata una contraddizione tra l'art. 14, che dichiara sufficiente per l'elettorato qualsiasi contribuzione diretta erariale anche di pochi centesimi, e l'art. 19, che vuole un minimo di cinque lire.

Debbo fare osservare al collega Beneventano che il limite delle cinque lire d'imposta è richiesto quando si tratti di possesso di beni stabili *pro indiviso* allo scopo di evitare che con atti simulati di trasferimento di piccolissimi stabili si possano artificialmente creare numerosi elettori. E poichè questo pericolo non sussiste per le concessioni dipendenti da successioni ereditarie, perciò a stabilire nettamente tale distinzione l'Ufficio centrale ha modificato l'art. 19, ponendo in rilievo che il limite delle cinque lire debba aversi soltanto nell'ipotesi di trasferimento di beni per atto tra vivi. Questa distinzione fu già fatta dal Senato nella discussione del 1888 della legge comunale e provinciale, ed il relatore senatore Calenda dichiarò allora che l'Ufficio centrale non proponeva una modificazione all'articolo unicamente per evitare la necessità del rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

Spero che il senatore Beneventano resti soddisfatto di questi schiarimenti, i quali spiegano la lieve e giusta differenza esistente tra le due disposizioni del disegno di legge.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Parmi che ci sia bisogno di chiarire quello che ho detto.

L'onor. Presidente del Consiglio faceva osservare « che noi abbiamo votato l'art. 13 » che accorda l'elettorato anche a coloro, che non pagano imposte. Ciò è stato fatto bene o male, ma già fatto. Ma quando si tratta di ac-

cordare l'elettorato per ragione di censo, questo non può essere altra cosa, se non che il contributo, che si paga all'ente locale. I possessori di ricchezze mobiliari non dovrebbero per ragione di censo essere elettori, se nel luogo della residenza non avessero i requisiti voluti dall'art. 13 e non vi pagassero tributi locali, essendo noto, che i redditi mobiliari non contribuiscono nulla agli enti comune e provincia sebbene sieno soggetti al tributo erariale.

L'art. 14 eleva a titolo elettorale il contributo, affinché il cittadino possa concorrere ad eleggere gli amministratori del comune e della provincia nei quali egli contribuisce, quando anche in essi non abbia nè domicilio, nè residenza. Or se il tributo non è uno di quelli, che si corrispondono al comune od alla provincia, manca la base al diritto elettorale nei comuni diversi da quello in cui il cittadino ha la sua residenza.

Questo diritto di elettorato per censo non ha che fare col diritto di elettorato per ragione di qualità. Questo permette di votare nel luogo di residenza. Quello di votare dovunque si paghi un contributo.

Parmi evidente, che non debba quindi il tributo erariale prendersi a base di diritto, ma bensì il tributo locale.

E poichè l'art. 13 regola l'elettorato per qualità, l'art. 14 risulterebbe un pleonasma, se non avesse un significato del tutto diverso, nel senso di dare al contribuente il mezzo di farsi rappresentare e tutelare. Mi permetto di fare osservare all'onorevole relatore, che la parola erariale intesa qual essa è non dovrebbe dare diritto elettorale. Sono solo i centesimi addizionali, la tassa di focatico, la tassa di famiglia e le altre tasse locali, che danno diritto al voto. Notevole cosa è del pari, che l'art. 14 parla di tasse erariali ma non si accenna ad un minimo, mentre l'art. 19 accenna una tassa minima di lire cinque.

Perchè questo limite non dobbiamo darlo anche a coloro che si troveranno nelle condizioni di quelli di cui si occupa l'art. 14?

Ecco quello che ho dovuto dire, e lascio alla saviezza dell'Ufficio centrale e del ministro di prendere o meno nella dovuta considerazione le mie osservazioni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Faccio ancora un'osservazione al senatore Beneventano ed è questa, che, secondo l'articolo che stiamo discutendo, non possono essere iscritti in più comuni se non coloro che in diversi comuni possiedono beni stabili, terreni o fabbricati ed in ciascuno di essi pagano i relativi tributi; mentre l'imposta di ricchezza mobile, essendo un'imposta personale, si paga in un luogo solo, sicchè l'ipotesi fatta dal sen. Beneventano che uno, coi redditi di ricchezza mobile, possa farsi inscrivere in molti luoghi è contraria all'ordinamento delle nostre imposte.

E poichè ho la parola, ne approfitto per dire che mi associo all'Ufficio centrale nell'accogliere la proposta del sen. Cuzzi, di ridurre a sei mesi il termine di un anno, qui contemplato.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ho domandato la parola per un chiarimento.

Vedo che in quest'articolo si citano tutte le tasse comunali, di famiglia o focatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite e non si parla, ad esempio, anche della tassa sui cani. A Roma, per esempio, chi paga 20 lire per cane ha diritto o no di essere iscritto per questa ragione come elettore? A meno che questa tassa non si voglia comprendere nella tassa bestiame, ciò che non credo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo, che se può essere eleggibile chi possiede un asino, potrà anche essere eleggibile chi paga per possedere un cane. (*ilarità*).

ASTENGO. Poteva però allora citarsi anche questa tassa.

Un altro chiarimento:

L'art. 13 della legge elettorale politica 30 giugno 1912 dice: « le imposte dirette non sono computate pel riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non sia posseduto anteriormente alle prime operazioni della nuova revisione delle liste elettorali ».

In quest'articolo al penultimo comma è detto: « i contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o MAGGIO 1913

fra gli elettori almeno da sei mesi ». Ora mi pare più chiara la disposizione della legge elettorale politica.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Questo termine relativo al pagamento delle imposte dirette è regolato diversamente in tre disposizioni:

L'art. 14, di cui ora ci occupiamo, prescrive che i contribuenti, per avere diritto all'elettorato, debbano pagare il tributo almeno da sei mesi.

La legge elettorale politica nell'art. 13 vuole invece che lo stabile sia posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Finalmente l'art. 20 *ter* della legge che discutiamo, secondo la proposta ministeriale dice: « I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale ».

Adunque tre norme diverse nelle tre disposizioni accennate, per l'una occorre il pagamento delle imposte da sei mesi, per la seconda un possesso anteriore alla revisione della lista, per la terza invece non occorrerebbe alcun termine e si assicurerebbe l'immediata iscrizione nelle liste.

Sarebbe bene, ad avviso dell'Ufficio centrale, di rendere uniformi queste disposizioni adottando quella della legge elettorale politica, cioè che il possesso deve essere anteriore alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali. Così si stabilirebbe una perfetta uniformità di locuzione fra due disposizioni identiche, evitando interpretazioni assolutamente diverse e ripugnanti al concetto che informa l'una e l'altra legge.

Io spero che l'on. Presidente del Consiglio, voglia aderire alla proposta dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento pienamente nella proposta dell'Ufficio centrale.

Nel presentare questo disegno di legge mi

attenni al principio di modificare il meno possibile la legge vigente comunale e provinciale; ma riconosco che in questo caso sia bene adattarla completamente alla legge già votata per le elezioni politiche.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Beneventano se intenda presentare qualche emendamento.

BENEVENTANO. Dal momento che i miei emendamenti sembra non siano accettati né dall'Ufficio centrale né dal Governo, ritengo perfettamente inutile il presentarli.

PRESIDENTE. Allora si dovrebbe mettere ai voti l'articolo così emendato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Propongo che anche per questo articolo si faccia come per i precedenti, vale a dire che si dia incarico all'Ufficio centrale di redigerlo, salvo a votarlo definitivamente nella seduta di domani. A me sembra che sia questo il modo migliore per acquistare tempo.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio propone che quest'articolo sia rinviato all'Ufficio centrale per una nuova redazione, in conformità alle modificazioni proposte.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà così stabilito.

Passeremo ora all'art. 16.

Art. 16.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Il secondo comma è stato tolto dall'art. 16, il quale si occupa di tutt'altro argomento, cioè dell'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica, ed è stato trasferito all'ultimo comma dell'art. 14 che contempla appunto il dritto all'elettorato nascente da contratti di mezzadria e fitto. È evidentemente questo il posto ove deve essere collocata tale disposizione.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni pongo ai voti l'art. 16.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17 (2^a parte).

Al marito, di quella che paga la moglie, eccettochè i coniugi sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.

Su questo articolo è iscritto il senatore Arco-
leco. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Mi riservo di parlare all'articolo 22.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

La contribuzione pagata a norma del 1° comma dell'articolo 14 da una vedova o dalla moglie separata legalmente, può valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti o generi da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinità.

Parimenti chi abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegarlo ad uno dei suoi discendenti o generi fino al secondo grado di parentela o di affinità, quando egli non possa o non voglia esercitare il diritto elettorale.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

Le designazioni e le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio e possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Io temo che la disposizione del testo dell'art. 18 possa dar luogo a dubbi nella sua applicazione pratica.

L'Ufficio centrale, modificando la disposizione che era nel testo ministeriale, ha aggiunto che la contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata legalmente, può valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti o generi da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinità.

Il Codice civile parla di gradi quando si riferisce a rapporti di parentela; non mi pare che lo stesso possa dirsi nel rapporto della madre coi figli.

Dalla cortesia del presidente dell'Ufficio centrale mi fu data questa spiegazione, che il testo ministeriale fu modificato per dimostrare che la madre poteva delegare il censo al figlio od anche al nipote, figlio del figlio. Se questo può andare, benchè possa generare dubbiezze in pratica, nei rapporti dei figli e dei nipoti, non so come si possa applicare nei rapporti del genero. Il figlio del figlio si sa qual è, ma il genero quale sarà?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il marito della nipote.

CUZZI. A me pare che si sarebbe potuto lasciare il testo ministeriale, o dire in un altro modo più chiaro; se però l'Ufficio centrale e il Presidente del Consiglio non credono che questa dizione possa generare dubbi, io non insisto nelle mie osservazioni.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Onorevoli colleghi, ho chiesto la parola semplicemente perchè non mi sembra opportuna la estensione gravissima data a questo articolo, e precisamente nella sua prima parte là dove dice: « La contribuzione pagata a norma del primo comma dell'art. 14 da una vedova, o dalla moglie separata legalmente, può valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti - (e qui nulla di più naturale, di più preciso, di più e di meglio accettabile dalla legge) - o generi da lei designato » (infatti i generi, secondo il costume e il dettato moderno, si riguardano come figli, alla pari della figlia che ad uno di questi generi è consegnata in matrimonio). Ma, quando si arriva al secondo grado di parentela e di affinità, questo favore io non lo comprendo più, perchè col secondo grado di parentela o di affinità si intendono famiglie diverse, ed il favore concesso dalla legge ad una famiglia, ad un certo determinato capo di famiglia, non deve estendersi a famiglie diverse.

Questo non può essere il principio della legge, ed io domanderei che quest'ultima parte fosse eliminata dall'articolo.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1913

MAZZIOTTI, *relatore*. L'art. 18 del testo ministeriale ammette la facoltà da parte della vedova e della moglie separata di delegare il censo a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato. L'Ufficio centrale rilevò la poca esattezza di questa espressione « figli o generi di secondo grado ». A questa formula abbiamo sostituito l'altra « discendenti o generi » e nei discendenti si comprendono anche i nipoti, perchè può darsi il caso che una donna, vedova o separata dal marito, abbia perduto i figli, ed, in tale ipotesi, sarebbe privata del beneficio di delegare il censo ad un nipote.

Il collega Cuzzi, se non ho male inteso il suo concetto, vorrebbe limitato il beneficio della delegazione del censo unicamente a favore dei discendenti e dei generi fino al primo grado di affinità; e mi pare che lo stesso concetto abbia propugnato l'onor. collega Buonamici.

Ora, a me pare che la disposizione del disegno di legge ministeriale mantenuta esattamente, salvo la lieve variante di forma, accennata dall'Ufficio centrale, risponda ad un concetto di equità e di giustizia. Voi riconoscete che, quando manchi un figlio alla vedova o alla donna separata dal marito, si debba concederle la facoltà di delegare il censo a beneficio del nipote: ora, se invece di un nipote, si tratti di una nipote, perchè si dovrebbe ricusarle il vantaggio di delegare il suo censo al marito di questa? Negandole questa facoltà, resterebbe senza alcuna rappresentanza il censo, che può essere anche cospicuo e rilevante, di questa donna nella costituzione degli enti locali. A me pare quindi che la proposta ministeriale, perfettamente conforme a quella dell'Ufficio centrale, debba essere mantenuta, e perciò pregherei i due onorevoli colleghi, Cuzzi e Buonamici, (a volerla accettare.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Con la mia osservazione non ho inteso di oppormi al disposto per il quale sia data facoltà alla vedova di delegare il censo al figlio del figlio, al genero od anche al secondo genero; mi sono permesso di fare qualche osservazione per chiarire la disposizione dell'articolo perchè mi pareva che nell'applicazione pratica dire semplicemente che la vedova può delegare il censo al figlio di primo o secondo

grado, potesse generare dubbi nell'applicazione di fronte alla disposizione del Codice civile, la quale usa la parola *grado* sempre nei rapporti della parentela.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Una semplice osservazione. Questa disposizione della legge è veramente una concessione, e, come tale, deve avere un principio e una ragione. Secondo poi una regola generale, le concessioni per sé stesse non si possono giammai estendere, debbono sempre restare strette, e legate alla parola della legge. Ora, non mi sembra che le parole dell'articolo, del quale si tratta, corrispondano al principio della legge, la quale, nel creare delle concessioni, deve essere sobria, e non distaccarsi troppo dal principio colle sue formule.

Il principio della legge è di accordare questo beneficio alla famiglia, e ai rappresentanti della famiglia. Ora il nipote, a mio giudizio, non rappresenta più la famiglia della donna di cui in questo articolo si tratta: invece ne rappresenta una nuova, una famiglia diversa.

Ci saranno magari dei casi contrari, ma tutti sanno che le leggi sono fatte per le regole generali, non *singillatim*, come dice il testo romano, pei casi speciali.

Quindi insisto nella mia domanda di modificazione di questo articolo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi permetto di osservare al senatore Buonamici che il concetto della legge non è quello di dare la rappresentanza della famiglia, ma la rappresentanza degli interessi. Ora la donna che ha interessi nel comune, a chi deve rivolgersi per farli valere se non ai figli, ai nipoti od al genero, cioè a quei membri della famiglia che più di qualunque altro sono in grado di rappresentare bene gl'interessi della donna? Per queste ragioni insisto perchè sia mantenuta la formula dell'articolo come è stata concordata tra l'Ufficio centrale e il Governo. (*Benissimo*).

GUALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA. Questa disposizione di legge a me fa l'impressione di essere un compenso al prin-

cipio della legge che tutti sono elettori, purchè abbiano raggiunto l'età di trenta anni, contribuenti o non contribuenti; alfabeti o analfabeti, ecc. Ora la legge per temperare questa estensione che poteva parere eccessiva, ha detto: almeno cerchiamo che la proprietà arrivi a dare sempre il suo voto per mezzo di qualche elettore, in modo che venga a temperarsi l'elettorato concesso ai nullatenenti. Quindi non solamente la vedova può delegare al figlio, al genero, al nipote, ma può delegare anche al marito della nipote.

Per queste ragioni io trovo la disposizione della legge politicamente saggia.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Desidero aggiungere una sola osservazione. La facoltà contemplata nell'art. 18 è nell'interesse della vedova e della moglie separata, nell'interesse cioè del delegante, non a beneficio del delegato; perchè la vedova e la moglie separata quando posseggano beni e contribuiscano all'azienda comunale o provinciale, hanno pure il diritto di veder rappresentati i loro interessi.

Inoltre l'articolo medesimo dà esplicita facoltà alla vedova e alla donna separata di delegare quel figlio, quel genero o quel nipote che essa creda che meglio possa rappresentare i suoi interessi.

Quindi questa libera scelta, che ha la donna separata o la vedova, conduce al concetto d'una effettiva e reale rappresentanza di quegli interessi, i quali ove non vi fosse questa disposizione di legge, rimarrebbero senza alcuna tutela e senza alcuna rappresentanza. (*Approvazioni*):

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, e non avendo l'onor. senatore Buonamici fatto formale proposta di emendamento, pongo ai voti l'art. 18 così come è stato proposto dall'Ufficio centrale d'accordo col Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazioni.

BERTETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni dell'Ufficio centrale sui seguenti disegni di legge:

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese.

Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa.

Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo, e per l'ospedale di Sabbioneta.

Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Bertetti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori sorteggiati come scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i seguenti senatori:

Astengo.

Baccelli, Barzellotti, Beneventano, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Borgatta, Buonamici.

Caetani, Caldesi, Camerano, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Colonna Fabrizio, Cruciani Alibrandi, Cuzzi.

Dallolio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Del Zio, De Riseis, Di Brazza, Di Broglio, Di Collobiano, Di Frasso, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova.

Ellero.

Fabrizi, Fano, Fiore, Frascara.

Garofalo, Giordano Apostoli, Guala, Gualterio, Gui.

Loiodice, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Mangiagalli, Maragliano, Mariotti, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Molmenti.

Parpaglia, Paternò, Pedotti, Perla, Pigorini, Polacco, Ponza Coriolano.

Reynaudi, Riolo, Rolandi-Ricci, Roux.

Sacchetti, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scillamà.

Tami, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vischi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908 ».

Art. 19.

La contribuzione diretta erariale pagata pro indiviso dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede.

Ove invece provenga da altro titolo, occorre, per il diritto all'elettorato, una quota di contribuzione non inferiore a lire cinque per ogni censito.

(Approvato).

Art. 20.

La contribuzione erariale diretta pagata su beni soggetti ad usufrutto, ad enfiteusi o a locazione oltre i trent'anni, vale come censo tanto per gli usufruttuari, gli enfiteuti ed i conduttori quanto per coloro che vi abbiano la nuda proprietà, il dominio diretto e per i locatori.

(Approvato).

L'art. 20-*bis* è soppresso.

Art. 20-*ter*

I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere del diritto elettorale prima che venga a cessare l'esonero.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Nell'ultima parte dell'articolo 20 *ter* è stata, per errore materiale, omessa una parola. Il testo ministeriale ammetteva coloro che avevano il beneficio dell'esenzione temporanea dall'imposta fondiaria a godere immediatamente del diritto del voto; ciò che costituiva una differenza notevole con le altre disposizioni che volevano il periodo di sei mesi. Ora fu chiarito che la parola « immediatamente » che trovasi nell'ultima parte dell'articolo ha il significato che possono godere del diritto, facendo determinare l'imposta, *anche* prima che cessi l'esonero. Propongo

quindi che sia aggiunta in quest'ultima parte la parola « anche ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto l'aggiunta della parola « anche ».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, e accettando il Governo questa modificazione, pongo ai voti l'articolo 20-*ter* così modificato.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20-*quater*.

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'articolo 14 ai numeri 1 e 2 del secondo comma.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza delle Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.

BUONAMICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Desidero uno schiarimento. La prima parte di questo articolo stabilisce che le imposte pagate dalle società collettive siano pagate da ciascun socio. Ora può avvenire che un socio rappresenti una quota maggiore degli altri. In questo caso come si provvede?

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Se non ho male inteso, il senatore Buonamici domanda perchè la disposizione che ora si discute, cioè l'art. 20 *quater*, stabilisca, a proposito delle società collettive, che le imposte da esse pagate siano calcolate per egual parte a ciascun socio, mentre può avvenire che un socio rappresenti una quota maggiore degli altri. A questa seconda ipotesi provvede il terzo comma dell'articolo stesso, il quale dispone che se uno dei soci pretenda ad una quota superiore a quella degli altri, deve giustificare il suo diritto presentando il titolo che lo provi. Quindi si presume l'egua-

glianza, e quando questa non v'è, chi rappresenta una quota maggiore, deve darne la prova, analogamente a quanto prescrive l'articolo 17 della legge elettorale politica.

BUONAMICI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'art. 20-*quater*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20-*quinquies*.

I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime e le imposte sui beni spettanti a tali Società sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'associazione sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

(Approvato).

Art. 21.

I sottufficiali e soldati del Regio esercito e della Regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione della lista stessa, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

(Approvato).

Art. 22.

Le donne non possono essere iscritte nelle liste elettorali amministrative e non sono eleggibili agli uffici designati dalla presente legge.

ARCOLEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. (*Segni d'attenzione*). Dirò poche parole sopra un argomento che pare vecchio ed è sempre nuovo: il voto alle donne.

Parlo anche in nome di alcuni colleghi e di nessuna donna, lega o federazione: così che i miei argomenti sono del tutto unisexuali. Né ci anima spirito cavalleresco, sebbene questo non subisca limiti di età.

Ma, come in altra occasione di fronte all'argomento della indennità si tenne a respingere la democratica frase di gergo, che ci indica come Assemblea di funzionari o di censiti, non sapremmo oggi, di fronte ad una questione femminile, rassegnarci all'autorevole titolo: « Assemblea di retrogradi o antenati ».

E questo dovrà soddisfare gli oppositori di ogni riforma del Senato, constatando che per quanto appaia immobile, così come è, può e sa affrontare problemi che in altra sede credono gravi o insolubili.

Vorrei avere la logica stringente del Bensa, il fremito artistico del Faldella, e la fiorita eloquenza del Garofalo, che, nel giugno ultimo, si resero apostoli del voto politico alle donne; e volendo essere ottimista del silenzio presente, devo supporre che questi paladini si preparino alla rivincita per la prossima legislatura. (*Si veda*).

Non si tratta di proposte, voti o emendamenti: quindi sono sicuro del benevolo assenso del Governo che lascia sempre libera la corsa, quando si svolge in una specie di villeggiatura oratoria. Del resto l'esperienza insegna che uno scontro intempestivo o fallito, pregiudica le sorti di una vera e decisiva battaglia.

Esempio i tentativi di riforma tributaria, autonomia universitaria, insegnamento religioso: e basta per tutti il disegno di legge sul divorzio: chiedo scusa, dovevo dire sul riordinamento della famiglia (*ilarità*) e nel caso inverosimile che io fossi ministro, per non turbare le timorate coscienze, lo chiamerei separazione definitiva. (*Viva ilarità*).

Ma poiché il Governo ci ha usato la deferenza di rivolgersi a noi come primi, per la riforma elettorale amministrativa, non si può lasciare senza voce un argomento che fu dibattuto e sarà svolto certamente nell'altra Camera.

È compito nostro: si può non aver partiti, provocare crisi o abbattere e creare Ministeri; ma si deve in qualsiasi grave problema politico indicare tendenze, esprimere correnti, fissare alcuni punti fermi, cooperando con l'altra Assemblea. Pur non volendo o non potendo essere corpo politico, siamo corpo sociale, legati a tutti i bisogni della vita pubblica contemporanea. (*Bene*).

Sulla opportunità si può essere tutti d'accordo. La prova del largo suffragio politico,

resa più ardua dal primo ingresso nella vita pubblica di grosse falangi di analfabeti, la cui forza è il numero ma il cui argine non è la cultura, impone quella prudenza che è garanzia di successo. Ed è il positivo argomento che l'onor. Presidente del Consiglio il 9 maggio scorso ha creduto opporre alla immediata soluzione del grave problema, mentre in massima diceva: « Per conto mio non vedrei gravi difficoltà a che, in date condizioni, si estendesse il voto amministrativo alle donne: ritengo invece assolutamente prematura qualunque concessione di voto politico ». Esperto nocchiero (come giustamente osservò l'on. Martini), volle evitare i due scogli: il voto per categorie, che urta i democratici; ed il voto a tutte, che urta i moderati.

Oh, se potesse applicarsi il Vangelo in modo che la Destra non sappia quello che fa la Sinistra! (*Si ride*).

E nel 22 febbraio 1907, aveva detto: « In materia di elettorato sarà necessario procedere per la via indicata dall'onor. Luzzatti . . . , cioè occuparsi in primo luogo del voto amministrativo. Evidentemente il voto amministrativo servirà di esperimento e di guida al legislatore ».

E il Sonnino è andato più oltre, chiamando ipocrisia ogni disputa o indugio per ragioni di metodo.

Sono tre presidenti del Consiglio.

Tuttavia non può prescindersi dall'attuale momento politico che altre e gravi cure impone al Governo, al Parlamento ed al Paese. Questo non è ristagno, ma sosta; ho fede in quel risveglio che più volte e in caso recente ha mostrato la pubblica opinione, che pareva sopita o depressa.

E lo attesta anche meglio il movimento stesso della lega muliebre, intesa a conseguire senza tregua, ma senza eccessi, il nobile fine di partecipare alla vita pubblica. Ne dà esempio la eletta schiera femminile che, pur ferma e convinta del principio del voto alle donne, si astiene da quelle incomposte agitazioni che altrove danno grottesco spettacolo di bizzarre convulsioni e di leggi umoristiche. (*Bene*).

Ma l'attesa, ripeto, non significa oblio o abbandono: ormai di fronte alla nuova situazione del suffragio quasi universale, deve ritenersi acquisito il principio della capacità elettorale nella donna, ove non si voglia ammet-

tere l'assurdo che il sesso elimini o cancelli intelligenza, cultura, attività ed interesse. Né risponde la parola arcaica di concessione: ogni franchigia di popolo libero è riconoscimento. (*Bene*).

Si tratta dunque di applicazione, e qui sorgono i dispareri.

Vi ha chi, esperto nella geometria piana, delinea i cerchi concentrici: la personalità giuridica della donna; la famiglia; il voto amministrativo; il voto politico.

Vi ha chi, avvezzo alle filosofiche classificazioni, procede col sistema delle categorie, dall'alto in basso: diplomate negli istituti superiori o nelle scuole medie; esercenti nel commercio o nelle industrie; impiegate in pubblici uffici o censite, augurando alla seconda generazione il voto per le maestre, ed alla terza quello per le donne consacrate al lavoro dei campi o delle officine.

Altri poi stabilisce la graduatoria sullo stato civile: maritate, più o meno, con dote o senza; nubili o vedove, e così via. Né vorrei tradotti i vari sistemi in mappe a colori, forse più complesse d'una carta geografica. (*Si ride*). Ma non bisogna confondere le questioni giuridiche che riguardano la capacità civile con quelle che riflettono la capacità politica o amministrativa. E risalgo alla tradizione del diritto romano, quando nella famiglia si poteva essere soggetti, e si era liberi fuori come cittadini.

Il voto rappresenta l'individuo, mentre la famiglia è nucleo, gruppo, gerarchia.

Certo importa dare alla personalità della donna quella autonomia che la faccia indipendente nello sviluppo della sua personalità, contristata ancora da vincoli che il costume e l'abuso strinse anche oltre la legge.

E l'onor. Giolitti, accettando l'ordine del giorno Vaccaro, il 14 maggio 1912, dichiarava alla Camera: « Io assumo l'impegno di proporre modificazioni profonde a tutto ciò che riguarda l'ordinamento della famiglia e della proprietà nei rapporti colla donna ». Ed in Senato aggiungeva il 27 giugno: « Dopo questo le si potrà dare la rappresentanza degli interessi, che essa vede più direttamente, cioè gli interessi amministrativi, in modo che il voto politico sia il coronamento di un edificio d'istruzione e di cultura ».

Donde l'urgenza di provvedere a quelle riforme che le diano il pieno sviluppo della sua energia. Dico urgenza, perchè non vorrei che questa graduatoria serva di pretesto ai soliti indugi o rinvii.

E giova intanto colmare una lacuna che si avverte in quasi tutte le sfere sociali. Il voto non può essere per la donna solo forza di numero, come per gli analfabeti. Ben altra è la via quando si procede dall'alto e per gradi, come avvenne per noi dal 1848 al 1882, e poi con l'ultima legge. Per le donne non può invocarsi il minimo d'esperienza, che agli analfabeti diede il servizio militare o l'emigrazione; sebbene agli uni ed agli altri furono concesso e compenso in tutte le classi, anche nelle infime e povere; madri, sorelle o figlie, che seppe, come i lontani, unire patria e lavoro. (*Bene*).

Ma, pur limitando dapprima la presunzione di capacità alla cultura, occorre che questa estenda ed irradi le nozioni indispensabili non solo per la convivenza domestica, ma anche per la pubblica; nozioni alle quali sono estranei quasi tutti i programmi delle nostre scuole.

La conoscenza delle istituzioni politiche, amministrative ed economiche, è un coefficiente che dà valore ed efficacia al voto delle donne che hanno dato prove con l'intervento nei Consigli scolastici, nei Comitati di beneficenza, nell'ufficio dei probiviri e nelle elezioni commerciali.

Riassumo; la soluzione del problema non riguarda il principio ormai acquisito, e per il quale non occorre proposta o voto.

Sarebbe assurdo discutere oggi della capacità intellettuale della donna, come si usa ancora con quella facile erudizione alla portata di tutti, che si acquista percorrendo quasi idealmente in automobile i vari paesi.

Non mancheranno ragioni favorevoli o contrarie che i dromedari della scienza portano sulla schiena, attinte alla biologia, psicologia, antropologia, e via dicendo, per valutare il peso specifico della capacità cerebrale fra uomo e donna.

A fil di logica, il censo, l'alfabeto, il voto, avrebbe carattere sessuale; prolifico per gli uomini, sterile per le donne! (*Viva ilarità*).

Non mi permetto scindere il velo d'Iside che copre il pensiero dell'Ufficio centrale, quale è

espresso nella elaborata relazione dell'on. Mazziotti. Malgrado il contrasto di due correnti in parte favorevoli o contrarie al voto, consentì unanime in due concetti: l'uno che riguarda l'inopportunità pratica di aggiungere una folla di altri sei milioni di donne ai cinque milioni di analfabeti (argomento quantitativo); l'altro che l'esclusione della donna dal voto, massime dopo la concessione di esso agli analfabeti, non trova più fondamento in un concetto d'incapacità intellettuale, specialmente a fronte di donne fornite di titoli di studi superiori o che presiedono a scuole ed a istituti di educazione e di beneficenza.

Ma, invece di sopprimere la formola negativa, come si fece nella riforma elettorale politica, e come si usa altrove, conchiude con idillio politico in un augurio per non lontano avvenire, e con una delega alla nuova rappresentanza, perchè sciogla il problema in modo conforme a questo virtuale diritto. E limita l'emendamento a dividere dalla mala compagnia le donne, che erano all'avanguardia degli inabilitati e degli indegni, nel testo della legge. Così avviene in molte altre, procedendo a strati: forse quella ignobile aggiunta sarà stata compilata da qualche impiegato d'ordine, che, avendo copiato il testo belga, mise le donne a capo di analfabeti e ammoniti. (*Commenti*).

L'Ufficio centrale ha salvato la forma, accompagnando le donne alla porta dell'elettorato, con squisita signorilità. (*Si ride*). Per gli incapaci e gli indegni l'art. 22-bis dice: « Non sono elettori gli interdetti, gli inabilitati per infermità di mente, gli ammoniti, ecc. ». Per le donne invece dichiara l'art. 22 che « non possono essere iscritte nelle liste elettorali, ecc. » il che riguarda, a dir proprio, la forma e quasi l'esercizio, non escludendo perciò un diritto potenziale, o almeno evitando la cruda forma di una incapacità o di un ostracismo. È una specie di limbo; ed ai colleghi indulgenti non lesino la lode.

Sarebbe stato meglio sopprimere l'inciso riguardo all'ineleggibilità della donna che è peraltro compreso nel diniego della iscrizione.

Nell'elettorato amministrativo, a differenza del politico, i due termini son fra loro connessi e integrali. E però la distinzione riesce superflua per le donne, mentre è logica per gli incapaci.

Ma sembra ironia richiamare esclusivamente alle cure casalinghe le donne, che l'impulso dei tempi e le condizioni nuove spingono, anche allo scopo di ottenere l'autonomia economica, all'Ateneo, all'officina, alle aziende, ai pubblici uffici. Non mi dissimulo le difficoltà che, specialmente in alcune regioni, sorgono da incomposti elementi: gli odi di parte, i torbidi interessi, l'impulso delle folle, i vietati costumi che infirmano o corrompono la vita pubblica locale. Difficoltà di fatto e di sviluppo, che possono suggerire freni e cautele, ma non offendere il principio: che, data la capacità intellettuale ed economica delle donne, ogni limite può essere di convenienza ed opportunità, ma non includere una sanzione riserbata agli indegni o incapaci. Resto sempre, e per ora, nel campo dell'elettorato amministrativo, nel quale esistono presso noi tradizioni e precedenti. Sarebbe anacronismo retrocedere di più che mezzo secolo dall'Italia Nuova alla Lombardia, al Veneto, alla Toscana, che alle donne, almeno parzialmente, consentivano il voto sotto Governi assoluti. E l'odierna democrazia dovrebbe mutar nome, stando a ritroso di Ministeri moderati, che prima col Peruzzi e col Lanza proponevano il voto amministrativo, riprodotto poi dal Nicotera e dal Depretis. E giova per noi ricordare la tornata del 28 novembre 1888, nella quale l'Ufficio centrale, relatore l'onor. Finali, proponeva parziale voto alle donne: « Le donne non colpite da alcuna delle eccezioni dell'art. 10 (o meglio 11) in quanto le possono riguardare e che provando di pagare annualmente una contribuzione diretta di qualunque natura, non siansi valute della facoltà degli articoli 21 e 22 della legge attuale, possono venire ammesse a votare nelle elezioni amministrative ».

Ho fiducia che il Governo sentirà l'impulso che viene dalla realtà delle cose, e faccia lui senza il metodo delle Commissioni, che rappresentano per lo più un'autorevole sterilità.

Questo metodo giova quando si tratta di raccogliere elementi o studi sui mezzi più idonei per attuare l'idea o la volontà del ministro, cioè quando sono organi integrali. Gli uomini di ingegno o di dottrina amano discutere più che decidere. Sono linee parallele più che convergenti e non è raro il caso, ad esempio, di una Commissione composta di cinque membri che abbia sei concetti diversi, perchè qualcuno fa sfoggio di averne due. (*Si vide*).

Bisogna finirlo con questo comodo e abusato sistema che menoma ad un tempo la responsabilità del Governo e il decoro del Parlamento. Ormai si corre il rischio di vedere portata via dalle nostre Aule perfino la zecca legislativa, abbastanza insidiata da leghe, comitati e camere di lavoro. La Commissione, ripeto, può aver valore se intende a trovare i modi più idonei all'esercizio di un diritto, ma non spetta a lei decidere se un diritto debba esistere o no. Le leggi, le deliberazioni, le facciamo noi. (*Benissimo*).

Conchiudo con la speranza che questo esperimento del voto possa avvenire presto e degnamente con le debite cautele, perchè si tratta di selezione, non di elezione.

Vi ha il voto aritmetico che allarga, e fu dato agli analfabeti; vi ha il voto che eleva, e può spettare alle donne.

Nè sembri contrasto o anomalia questa differenza che appare anche in paesi che malgrado la diffusa cultura danno il solo voto amministrativo alle donne, come Inghilterra, Svezia, Germania, Danimarca, Austria; mentre altri consentono il voto politico, come: Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia, Islanda, Norvegia; ed altre lo negano del tutto.

È questione dunque di opportunità, misura e metodo, e su questo terreno potremo intenderci anche con lei, onor. Giolitti.

La chiamano dittatore e credo che lei stesso ne rida: io la chiamo condottiero.

Faccia su questo terreno dell'elettorato una avanzata ardita e prudente al tempo stesso come in Libia: militarizzi la maggioranza e anche noi. Nè cito a caso la Libia.

Come lei, ad onore dei nostri soldati, dichiarò che l'aver combattuto per la patria li rende degni, sia comunque, di partecipare alla vita pubblica, e ritenere il servizio militare segno di capacità politica, con la stessa logica, aggiungendo la benemerenzza all'indice della cultura, possiamo rendere un degno tributo alle donne d'Italia che, senza distinzione di età, grado o fortuna, hanno, col sentimento patriottico, cooperato a formare quella compagine intima, quell'unità morale che, più della politica, rende i popoli liberi e forti. (*Approvazioni vivissime, applausi anche dalle tribune*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (Segni di attenzione). Il senatore Arcoleo ha cominciato giustamente dall'osservare che il sentimento cavalleresco non ha limiti di età, e che l'Ufficio centrale, prima ancora che egli enunciasse questo principio, lo aveva seguito, proponendo di togliere il divieto dell'elettorato alle donne dall'articolo in cui il Governo l'aveva compreso, e di farne un articolo separato, dove alle donne non si nega esplicitamente il diritto di voto, ma si dichiara che non possono essere iscritte nelle liste elettorali; forma questa più cortese e cavalleresca. Imiterò questo esempio, e invece di discutere la questione del diritto della donna ad essere iscritta nelle liste elettorali, mi limiterò a questa considerazione, che la legge in discussione non ha altro scopo, oggi, se non quello di adattare l'elettorato amministrativo all'elettorato politico, di fare, cioè, quelle correzioni alla legge comunale e provinciale che sono indispensabili, affinché si possa dare l'elettorato amministrativo a coloro ai quali esso spetta in virtù di una disposizione già votata dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento in occasione della legge elettorale politica.

Oggi quindi il Senato votando questa disposizione lascia impregiudicata la questione, perchè non si tratta qui di fare una legge sostanziale di riforma degli ordinamenti comunali o provinciali, ma solo l'adattamento della legge comunale e provinciale all'elettorato, come fu stabilito con l'altra legge sull'elettorato politico.

L'onor. senatore Arcoleo ricordò che, quando si discusse in merito alla questione dell'elettorato alle donne, avevo osservato che si doveva procedere per gradi, nel senso di cominciare a migliorare la condizione della donna di fronte al diritto civile ed alla sua posizione nella famiglia; poi si poteva passare in un secondo grado a discutere e a risolvere la questione dell'elettorato amministrativo, e che l'elettorato politico non poteva venire che in un periodo più lontano, dopo l'esperimento che si fosse fatto sia con le riforme alle leggi civili sia con le riforme all'elettorato amministrativo.

Posso assicurare l'onor. Arcoleo che questo proposito non è abbandonato, e che il mio collega guardasigilli ha posto allo studio questa

prima parte della riforma, delle modificazioni, cioè, che si possono introdurre nella nostra legislazione civile per migliorare moralmente e materialmente le condizioni della donna nella famiglia e riguardo a tutti i diritti civili.

Il senatore Arcoleo osservò che nella questione se alla donna si dovesse concedere l'elettorato, non si doveva dare alcun peso al voto di una Commissione; ma io debbo ricordare al senatore Arcoleo che se io nominai, sei o sette anni or sono, una Commissione, ciò fu in seguito a formale invito che mi venne rivolto dall'altro ramo del Parlamento ed il senatore Arcoleo, che ricorda certamente con esattezza la cosa, converrà con me che io composi quella Commissione con gli uomini più autorevoli che potei trovare, e che questa Commissione presentava tutte le garanzie di un giudizio imparziale. Il lavoro di questa Commissione durò cinque anni e le conclusioni furono che per ora non convenisse ancora dare il voto alla donna.

ARCOLEO. La Commissione si riuni quattro volte!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... Io non appartenevo a quella Commissione. Vuol dire che ognuno dei membri di quella Commissione avrà studiato nell'intimo dell'animo suo e si sarà preparato profondamente a queste quattro sedute! (ilarità).

Io non ho avuto altra ingerenza se non quella di fare il decreto di nomina di questa Commissione e di ricevere poi a suo tempo le conclusioni a cui essa era pervenuta, conclusioni che ricevetti attraverso a due o tre crisi ministeriali, in seguito alle quali io avevo lasciato questi banchi, o poi vi ero tornato.

Io credo però che le conclusioni di questa Commissione concordassero in fondo con la teoria che avevo sostenuto, della necessità di procedere per gradi e che sia bene cominciare a modificare il nostro diritto civile prima di affrontare la questione dell'elettorato.

Nota poi che forse non è male che trascorra un po' di tempo, perchè in molte parti d'Italia, se non in quasi tutte, l'istruzione della donna finora non era stata curata, come credo sia necessario quando si voglia ad essa dare una posizione così importante come quella di prendere diretta parte all'elettorato amministrativo, poichè da esso dipende il buono o cattivo an-

damento delle amministrazioni locali, che sono quelle che più direttamente toccano gli interessi delle classi popolari. Forse sarà anche necessario, quando si giungesse a dare l'elettorato alla donna, apportare qualche modificazione ai nostri ordinamenti per non mettere troppo la donna in mezzo a quelle lotte violente che attualmente, per difetto specialmente della educazione popolare, avvengono in molti comuni, in cui, più che battaglie d'idee, si fanno battaglie di persone. Non sarebbe bene che la donna prendesse direttamente parte a queste lotte che potranno essere attenuate dalla educazione popolare e dai rinnovati istituti comunali e provinciali.

Finalmente l'onor. Arcoleo ha raccomandato che in quest'art. 22 ci limitassimo a dire che non sono iscritte nelle liste elettorali amministrative le donne e non che si dicesse che non sono eleggibili. Io credo invece che questo articolo sia stato fatto tenendo presente il concetto della massima cortesia possibile, perchè se ciò non fosse stato detto in quest'articolo, lo si sarebbe dovuto dire in quell'altro articolo in cui si parla di coloro che non sono eleggibili per ragioni d'indole morale, cosicchè le donne si troverebbero accomunate ad una classe di persone a cui nè il senatore Arcoleo nè alcuno in quest'Aula desidererebbe accomunarle, essendo tutti concordi nell'ammettere il principio che lo spirito cavalleresco non ha limiti di età. (*Vive approvazioni*).

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ho domandato la parola per dichiarare che non potrei dirmi soddisfatto delle vaghe promesse dell'onorevole Presidente del Consiglio: ma, in politica, alle volontà s'impone la logica delle cose: quindi oso sperare che, dopo la riconosciuta capacità elettorale delle donne, provvederà, e presto, ai mezzi idonei per esplicarla, sia pure cominciando, per gradi col voto amministrativo.

L'onorevole Presidente del Consiglio sa bene che, per quanto possiamo essere nei nostri desideri molto longevi, abbiamo il dovere di concludere. Il problema è ormai posto; bisogna risolverlo. (*Approvazioni*).

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Dopo lo smagliante discorso del senatore Arcoleo e le brevi, ma precise dichiarazioni dell'onor. Presidente del Consiglio, parmi che al prosieguo della discussione di questo articolo, comunque attinente ad un tema di sì notevole importanza quale è il suffragio della donna, sia venuto meno ogni interesse, tanto più che niuna proposta di emendamento è sorta. Limiterò quindi il mio dire a poche e semplici osservazioni.

Debbo anzitutto assolvere l'on. Giolitti da una colpa, che egli generosamente ha voluto addossarsi e che non è sua, cioè di avere con poca cavalleria posto le donne tra le persone incapaci ed indegne del voto insieme con i falliti, i mentecatti, i delinquenti. Questa ibrida e ripugnante promiscuità già si trova nel testo della legge vigente e risale anzi a quella del 1865.

Il mio egregio amico, il senatore Arcoleo, ha rivolto parole assai cortesi, di cui vivamente lo ringrazio, alla nostra relazione. Egli ha detto però che in essa io ho voluto pudicamente gettare un velo, che ha chiamato il velo di Iside, sul pensiero dell'Ufficio centrale circa la tanto agitata quistione del voto alla donna.

Io non ho potuto trattare a fondo, come avrei desiderato, questo argomento. È davvero singolare! Il nostro Ufficio centrale si era trovato perfettamente concorde su tutte le quistioni che presentava, questo disegno di legge, nei numerosi articoli che lo formano. Quando siamo giunti invece a l'articolo riguardante il suffragio femminile, non è stato possibile, non ostante un largo dibattito, venire ad alcuna risoluzione di merito, sia pure a maggioranza e neppure intenderci circa le dichiarazioni da fare al Senato. Abbiamo dovuto limitarci a constatare che in una sola cosa consentivamo, cioè nel ritenere inopportuno di risolvere in questa occasione il ponderoso problema.

Eva ha gettato il pomo della discordia in mezzo a noi! Il modesto relatore dell'Ufficio centrale si trova quindi nella non bella condizione di non potere esprimere alcun concetto chiaro e determinato a nome dell'Ufficio centrale in merito a questo argomento, e di non potere, d'altra parte, esprimere il suo pensiero individuale perchè ciò non è permesso ad un relatore che ha lo stretto dovere di rendersi

interpretare soltanto degli intendimenti dei suoi colleghi.

Il senatore Arcoleo, attraverso quel velo molto leggero e trasparente, ha intraveduto assai bene le varie correnti che si sono svolte in seno dell'Ufficio centrale e le ha tratteggiate con la sua parola colorita e vivace. Se volessi, anche io, esporle, non potrei riuscire ad altro che a una pallida riproduzione delle cose dette tanto bene dall'onor. collega Arcoleo e tedierei inutilmente il Senato.

L'onor. Arcoleo, dopo averci dato lode di aver separato la donna dalla poco lieta compagnia nella quale si trovava nel testo vigente, ci ha chiesto, perchè mai non abbiamo soppresso addirittura la disposizione che nega il diritto del voto alla donna. Ciò non potevamo fare per ragioni molto semplici ed evidenti.

Il Senato sa perfettamente che anche sotto l'impero delle leggi vigenti vi è stato qualche dotto pronunziato delle nostre Corti giudiziarie il quale ha ritenuto e cercato di dimostrare che la legge elettorale politica del 1882 non esclude la donna dal diritto del voto, non avendolo esplicitamente negato, come non lo nega con una disposizione tassativa la legge elettorale politica ora vigente.

Ora, se noi sopprimessimo dalla legge comunale e provinciale l'articolo, che interdice espressamente il suffragio femminile, noi verremmo a creare, con questa abrogazione, un dubbio ed un equivoco circa il pensiero legislativo su un problema di tanto rilievo che deve essere risolto apertamente e lealmente, come certo desidera l'onor. Arcoleo, e non per via di sottintesi e di congetture.

L'onor. Arcoleo, fine ed acuto indagatore dello spirito umano e specialmente degli uomini parlamentari, ha compreso perfettamente, attraverso la nuova formula dell'articolo redatta dall'Ufficio centrale, la condizione psicologica dei componenti di questo.

Egli ha giustamente osservato che nel testo vigente si dice: « non sono elettori le donne », e questa eccezione è ripetuta nel disegno di legge ministeriale, ed invece noi abbiamo adoperato una formula diversa: « le donne non possono essere iscritte nelle liste elettorali amministrative ».

Lasciando pure da parte la considerazione assai ovvia che il dire che le donne non sono

elettori non sembra una espressione molto felice perchè si dovrebbe dire *elettrici* e non *elettori*, la formula da noi proposta è sorta spontanea nella nostra mente dal concetto, che per la donna non si tratta assolutamente di una incapacità intellettuale o morale e che l'esclusione temporanea della donna dal voto possa essere giustificata unicamente da mere ragioni di opportunità del tutto transitorie.

Tutti coloro, che non sono ancora dominati da un antico e vieto pregiudizio di considerare la donna, nella civiltà dei nostri tempi, alla stregua di criteri archeologici o medievali e di non liete tradizioni, debbono ammettere, e lo ammette anche l'Ufficio centrale, che nelle attuali condizioni, della progredita educazione della donna, non possa essere perennemente mantenuta nella legislazione italiana l'esclusione assoluta della donna dal diritto elettorale.

Ma, stabilito questo principio, quando si voglia concretarlo e porlo in atto, sorgono le più svariate questioni: dovrà questo voto concedersi a singole categorie, per censo, per capacità intellettuale, per condizioni giuridiche di famiglia, salvo l'ulteriore svolgimento graduale di questo nuovo istituto, ovvero dovrà concedersi senza alcun privilegio o preferenza a tutte le donne in base ai concetti della legge elettorale politica? E questo voto, che si vuole dare alla donna, dovrà essere esercitato direttamente ovvero in modo diverso che corrisponda alla dignità della donna?

Certe a ognuno di noi ripugnerebbe profondamente che il sesso gentile dovesse andare mescolato in mezzo a turbe tumultuanti ed in agitazioni popolari.

Prima di concedere il voto alle donne, questo problema importantissimo, sul modo di esercizio di esso, deve essere accuratamente studiato. Ma non basta. Il legislatore non può compiere una riforma così importante, che tiene alla costituzione degli enti locali, in cui si riflette tanta vita del paese, senza avere innanzi agli occhi chiara e netta visione delle conseguenze immediate di così radicale riforma.

Quante saranno le elettrici, se a tutte le donne si vorrà concedere il voto, secondo i criteri della legge elettorale politica? Quante saranno invece, se vorremo procedere per categorie, secondo il censo, secondo la capacità intellettuale e secondo altri concetti che possono essere de-

terminati? Sono tutte questioni ancora forse non completamente vagliate, ancora immature ed io credo che, finchè tale studio non venga fatto e non si formi intorno ad esse una diffusa ed illuminata coscienza nel paese, non sarà possibile il trionfo di una riforma che è nell'animo di noi tutti o almeno di molti di noi, cioè di cancellare dalla legislazione italiana questa assoluta incapacità della donna all'elettorato, questa evidente e manifesta ingiustizia.

Il collega Arcoleo in ultimo ha ricordato, e già lo aveva accennato nella discussione della legge elettorale politica il senatore Bensa, l'esempio mirabile che ha dato la donna italiana, la quale propugna il suo diritto al voto, astenendosi da ogni intemperanza e da ogni eccesso, con la tranquilla e serena propaganda delle proprie idee, con una signorilità in rispondenza al genio italiano.

Io credo che a questa grande moderazione, segno manifesto di una causa degna e nobilmente sostenuta, dovrà in un non lontano tempo corrispondere un sicuro trionfo. Io voglio augurarmi che l'onor. Presidente del Consiglio, il cui nome è unito a tante civili ed alte benemerenze, vorrà condurre in porto questa riforma, che sarà un grande titolo di onore e cancellerà dalla legislazione italiana una iniqua disuguaglianza, contraria alla civiltà ed al progresso del nostro Paese. (*Approvazioni. Applausi dalle tribune.*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 22.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.-bis

Non sono elettori:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale;

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza.

3° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

4° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

5° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;

6° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

7° i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, mentre le scontano;

8° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

9° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art. 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'articolo 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale, o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

10° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Piuttosto che proporre emendamenti, io desidero che il nostro amato Presi-

dente del Consiglio e l'autorevole Ufficio centrale mi diano un chiarimento intorno alla prima parte dell'art. 22 *bis*.

Nel domandarla, sono dolente che dall'alta, simpatica, elegante discussione che si è fatta testè, circa il voto al sesso gentile, io debba passare a delle minuscole, piccine osservazioni sugl'incapaci ed indegni del voto.

L'art. 22, prima parte, della legge vigente è così concepito: « Non sono elettori, nè eleggibili, ecc. »; i due progetti di legge, del Ministero e dell'Ufficio centrale, eliminano entrambi le parole « nè eleggibili » e formulano la prima parte dell'articolo colle sole parole: « non sono elettori »; poscia l'articolo stesso enumera le varie cause di incapacità e di indegnità. Di fronte a questo mutamento di dizione, io mi sono domandato: perchè s'è voluto sopprimere l'inciso « nè eleggibili »? ed ho cercato, ma invano, di trovarne la spiegazione nelle due relazioni del Ministero e dell'Ufficio centrale. Allora, ripiegandomi su di me, ho immaginato che sia parsa superflua la dichiarazione di ineleggibilità, per persone che la legge esclude dal voto.

Se così si è pensato, si è certamente commesso un errore, perchè si può non avere i requisiti voluti dalla legge, si può essere indegno, incapace, e conseguir, non ostante, per dolo, o per errore, la iscrizione nella lista elettorale.

Potrebbe quindi verificarsi il caso che l'incapace e l'indegno, i quali non possono avere la rappresentanza dei loro concittadini, la conseguissero, non pertanto, pel solo fatto di essere stati iscritti nelle liste. L'art. 23, infatti, suona così: « Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori iscritti nella lista, purchè sappiano leggere e scrivere ». L'incapace e l'indegno, adunque, esclusi dall'elettorato, in virtù della prima parte dell'articolo 22, avrebbero nondimeno il diritto di dire, in base al successivo articolo 23 ed all'articolo 27: poichè le liste elettorali sono permanenti, e non possono essere modificate che in forza della revisione annua, fino a quando questa non avviene, siamo eleggibili e manteniamo l'ufficio al quale siamo stati preposti.

E pertanto, un ergastolano (per ciò solo che la Commissione elettorale non abbia baddato alla condanna, o sia stata ingannata da

un falso certificato penale), potrebbe raggiungere le più alte vette dell'amministrazione comunale e provinciale; essere eletto sindaco ed anche presidente del Consiglio provinciale. Se così gravi inconvenienti possono verificarsi, io credo (salvo che non mi si dia un'appagante spiegazione), che sia meglio ritornare al testo della legge attualmente vigente e dire nella prima parte dell'articolo: « Non sono elettori nè eleggibili », gli incapaci, gl'indegni; tutti coloro, insomma, che figurano nei 10 numeri dell'art. 22.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Il collega senatore De Blasio ha già prevenuto la mia risposta. L'articolo 22 del disegno di legge ministeriale, conforme in questa parte a quello dell'Ufficio centrale, ha soppresso le parole *nè eleggibili* del testo vigente, perchè, non potendo le persone menzionate nell'articolo essere elettori, non possono del pari venire elette stante la successiva disposizione dell'art. 23 che vuole per l'eleggibilità l'iscrizione nelle liste. Ma poichè il senatore De Blasio ha accennato ad un'ipotesi, in cui questa differenza di locuzione rispetto alla legge precedente potrebbe dar luogo ad inconvenienti quando fossero stati indebitamente iscritti nelle liste individui che avrebbero dovuto essere esclusi, l'Ufficio centrale, comunque ritenga non assolutamente necessaria l'aggiunta, pure poichè essa non può nuocere e varrà nell'ipotesi accennata ad eliminare ogni dubbio, accetta l'emendamento proposto dall'onor. senatore De Blasio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento anche io a questa aggiunta, che serve a togliere ogni possibilità di incertezze e di dubbi sull'interpretazione da darsi alla disposizione di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onor. senatore De Blasio ed accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo, e che consiste nell'aggiungere nella prima parte dell'art. 22-*bis* le parole: « nè eleggibili ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1913

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 22-bis con l'emendamento testè approvato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 23.

Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori iscritti nella lista, purchè sappiano leggere e scrivere.

La Giunta municipale, nel notificare, ai sensi dell'art. 82, l'avvenuta elezione, inviterà coloro, per i quali dal titolo d'iscrizione o da annotazioni contenute nella lista, non risulti che sappiano leggere e scrivere, a darne la prova in uno dei modi ammessi dalla legge per l'iscrizione nella lista.

Tale prova dovrà essere depositata nella segreteria comunale nel termine di giorni 10 dalla notificazione.

Quando il numero degli elettori che sanno leggere e scrivere sia inferiore al doppio di quello dei consiglieri assegnati al comune, sono eleggibili anche gli analfabeti.

Non sono eleggibili:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici;

gl'impiegati degli istituti locali di beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia ed i maestri comunali;

coloro che hanno il maneggio del denaro o non ne hanno reso conto (*il resto identico, meno l'ultimo comma che viene soppresso*).

(Approvato).

Art. 24.

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato.

(Approvato).

Art. 25.

Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti che si trovino nelle condi-

zioni stabilite al primo comma dell'art. 23 della presente legge o che diano alla Deputazione provinciale la prova, di cui al secondo comma del detto articolo, depositandola nella segreteria dell'Amministrazione provinciale entro dieci giorni dalla notificazione prescritta dall'art. 95 (... *il resto identico*).

Sono eccettuati:

coloro che, non avendo residenza nella provincia, non vi posseggano beni stabili o non vi paghino imposta di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati nell'art. 23;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio o salario dalla provincia, ovvero dai corpi morali o da aziende sussidiate da essa, i maestri, gl'impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di beneficenza esistenti nella provincia;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia;

gli amministratori della provincia e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia sono stati legalmente messi in mora;

i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

(Approvato).

Dopo quest'articolo, l'Ufficio centrale ed il Governo hanno concordato un altro articolo, 25-bis.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'articolo 25 bis è stato concordato col Governo ed è assolutamente necessario.

Gli articoli precedenti, 23 e 25, che abbiamo votato, dispongono che quando vengano eletti individui per i quali non risulti dalla lista che

sappiano leggere e scrivere, essi siano chiamati a darne la prova. Chi dovrà valutare questa prova, ove venga data, chi dovrà ed in quale modo provvedere, se essa non viene fornita? Bisognava disciplinare tutto ciò, ed appunto a questo provvede completamente l'articolo 25 *bis*.

PRESIDENTE. Do quindi lettura dell'articolo 25-*bis*.

Art. 25-*bis*.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, debbono, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, esaminare la condizione degli eletti per i quali è necessaria la prova di saper leggere e scrivere a norma degli articoli 23 e 25, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando non abbiano presentata tale prova nel termine prescritto o quando la medesima non sia stata riconosciuta valida. Nell'uno e nell'altro caso i Consigli provvedono alle sostituzioni, ai sensi dell'art. 84.

Ove i Consigli omettano di pronunciare nella prima seduta, provvede di pieno diritto la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le decisioni de' Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dagli articoli 87 (comma 5º e seguenti) e 95 (ultimo comma), e i relativi termini decorreranno dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa quando sia necessaria.

(Approvato).

Art. 26 (1º comma).

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data della nascita, il titolo in virtù del quale gli elettori sono iscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel comune.

(Approvato).

Art. 28.

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali amministrative coloro che siano riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali politiche del comune.

Sono altresì iscritti d'ufficio coloro che da almeno sei mesi sono compresi nominativamente nei ruoli delle contribuzioni dirette.

A tali iscrizioni si procederà in base agli elenchi prescritti dall'art. 20 del testo unico della legge 30 giugno 1912, n. 666, completati dalle indicazioni di cui all'articolo 21 del testo medesimo.

Nella copia dell'elenco numero 2 l'esattore comunale apporrà la propria firma accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.

Sono anche iscritti nelle liste elettorali amministrative coloro che ne facciano domanda dentro il 15 dicembre e provino il possesso dei prescritti requisiti; all'uopo il sindaco ne farà loro invito con manifesto da pubblicarsi il 1º dicembre di ogni anno.

(Approvato).

Art. 29.

Sostituire nel comma primo:

2º l'atto, ove occorra, che provi la residenza nel comune;

3º l'abitazione; se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto;

Indi continuare:

4º i titoli...

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Il richiedente che non sia nato nel comune nelle cui liste domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

(Approvato).

Art. 30.

La domanda dev'essere sottoscritta dal richiedente. Ove questi non sappia sottoscrivere o non lo possa per fisico impedimento, potrà fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o avanti a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Per gli effetti degli articoli 23 e 25 della presente legge la prova di saper leggere e scrivere può essere data con certificato scolastico o con la presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative,

che contenga l'indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà d'aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

La domanda e i documenti debbono essere presentati nella segreteria comunale ed il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con indicazione dei documenti esibiti.

(Approvato).

Art. 31.

La Commissione comunale elettorale istituita con l'art. 25 del testo unico della legge elettorale politica procede anche all'annua revisione delle liste elettorali amministrative.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione comunale elettorale o di quella provinciale gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero. Nè la stessa persona può far parte della Commissione comunale elettorale e di quella provinciale.

Hanno effetto anche per la revisione delle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 26, 27, 30, 31, 33 e 47 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Il comma, che l'Ufficio centrale ha aggiunto, trovasi ora nel regolamento per l'esecuzione della legge comunale all'articolo 22.

È sembrato all'Ufficio centrale che questa disposizione fosse più a posto nella legge, anziché nel regolamento, perchè riguarda incompatibilità che debbono essere stabilite per legge.

Prego il Presidente del Consiglio di accettare questa modificazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono perfettamente d'accordo col relatore, perchè è bene non deferire al regolamento di disciplinare il diritto elettorale.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Mi permetto di domandare all'onor. relatore perchè in quest'articolo non ha creduto di aggiungere, come ha fatto in altri articoli, anche « l'adottante e l'adottato ». Forse sarebbe più necessaria l'inserzione in quest'articolo, poichè si tratta di composizione di Commissione.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta del senatore Buonamici.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo accetta.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Mi sembrerebbe opportuno che fosse anche stabilita la incompatibilità fra Commissione comunale e Commissione provinciale. Tale incompatibilità mi sembra necessaria, non potendosi permettere che una stessa persona faccia parte di ambedue le Commissioni e possa trovarsi a dover confermare come membro della Commissione provinciale il deliberato della Commissione comunale.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Il comma aggiunto dall'Ufficio centrale provvede appunto alla giusta osservazione del senatore Astengo, disponendo come egli desidera. Infatti il comma prescrive che la stessa persona non può far parte della Commissione elettorale e di quella provinciale.

ASTENGO. Allora va bene.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 31 con l'aggiunta proposta dal senatore Buonamici, accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale, che consiste nelle parole « l'adottante e l'adottato » da aggiungere dopo la parola « genero ».

Chi approva questo articolo così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 34.

Trascorso il termine, di cui all'art. 28, la Commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati, per la revisione delle liste.

(Approvato).

Art. 35.

Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel comune, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'art. 28, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 28 e 29. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art. 21 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

La Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno se essa non ha i documenti che dimostrino il concorso dei requisiti necessari per comprenderlo nelle liste elettorali del comune.

5º comma.

Nel secondo elenco la Commissione propone sia in seguito a domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettori e di quelli infine che sono stati radiati almeno da sei mesi dal registro della popolazione stabile del comune;

6º comma.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Aggiungere al posto dell'ultimo comma soppresso:

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21.

(Approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per le seguenti nomine:

a) di un membro per la Commissione delle petizioni:

Senatori votanti	84
Maggioranza	43
Il sen. Mele	ebbe voti 51
» Tami	» 17
» Perla	» 2
» Guala	» 2
Schede bianche	6
Voti dispersi	5

Proclamo quindi eletto a membro della Commissione per le petizioni il senatore Mele;

b) di un membro per la Commissione dei decreti registrati con riserva:

Senatori votanti	83
Maggioranza	42
Il sen. Guala	ebbe voti 68
» Tami	» 1
» Mele	» 1
» De Cesare	» 1
» Lucca	» 1
Schede bianche	6
Voti dispersi	5

Proclamo quindi eletto a membro della Commissione per i decreti registrati con riserva il senatore Guala.

c) di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero:

Senatori votanti	84
Maggioranza	43
Il senatore Maurigi	ebbe voti 65
» Tassi	» 1
» Beneventano	» 1
» Polacco	» 1
» Mariotti	» 1
» Caldesi	» 1
Schede bianche	14

Proclamo quindi eletto a membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero il senatore Maurigi.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1913

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 (N. 935 - *Seguito*);

Protezione del bacino idrologico di Montecatini (N. 916);

Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze spedite nella località di loro provenienza (Numero 960);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 113,428.72, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative (N. 962);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1587.27 per provvedere al saldo di spese residue obbligatorie, iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 963);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue facoltative iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 964);

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 12,450,760, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 965);

Conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e

di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti (N. 968);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 984);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981);

Sul conferimento della libera docenza (Numero 947);

Approvazione di due Convenzioni e di un Protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi (Numero 945).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 730);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 6 maggio 1913 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.